

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE
AMMINISTRATIVO – CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELL'ATTIVITA' NEGOZIALE.**

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA
CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA' E INSEGNAMENTI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2 della L. 59 del 15.03.1997;
VISTO l'art. 40 della L. 449 del 27.12.1997;
VISTO l'art. 14 del DPR 275 del 08.03.1999;
VISTI gli artt. 31, 32, 33, 40 del D.I. 44 del 01.02.01

DELIBERA

Art. 1 – il regolamento in oggetto entra in vigore a partire dalla data di delibera del consiglio d'istituto;

Art. 2 – con l'emanazione del Regolamento in oggetto, cessano di avere efficacia le disposizioni già adottate dall'Istituto incompatibili con lo stesso;

Art. 3 – l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa;

Art. 4 – prioritariamente sarà interpellato il personale interno che abbia dato disponibilità e a cui sia riconosciuta un'adeguata professionalità, in riferimento all'attività da svolgere, supportata da idonea documentazione ed acquisita anche al di fuori dell'esperienza di insegnante;

Art. 5 – in caso di più Docenti che abbiano dato la disponibilità, il criterio di scelta si dovrà basare sulla valutazione complessiva dei titoli posseduti e delle esperienze maturate evidenziati in un apposito curriculum vitae;

Art. 6 – in caso di mancanza di personale interno all'Istituto, si ricorrerà agli esperti esterni per lo svolgimento di attività che non rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nell'Istituto;

Art. 7 – in dipendenza delle richieste dei Docenti e delle capacità e competenze che l'attività da svolgere richiede, saranno prese in esame le domande già presentate all'Istituto da esperti esterni, oppure si potranno contattare, appositamente, altri esperti conosciuti e ritenuti più adeguati a garantire una migliore qualità della prestazione;

Art. 8 – in caso di attività di durata pluriennale, se ritenuto opportuno dai Docenti, si potrà confermare lo stesso esperto esterno utilizzato in anni passati;

Art. 9 – quando le competenze ed i titoli posseduti dagli esperti esterni siano valutati allo stesso livello, la scelta cadrà su quello che richiede un compenso orario inferiore;

Art. 10 – se necessario, il Dirigente Scolastico è delegato a valutare i titoli, le esperienze e le competenze posseduti dagli aspiranti ed a compiere la scelta definitiva;

Art. 11 – i compensi stabiliti sono i seguenti:

- per i Docenti interni € 35 orari;
- per gli Esperti esterni fino ad un massimo di € 60,00 orari, più oneri riflessi e/o IVA;
- per i Docenti universitari fino ad un massimo di € 70 orari, più oneri riflessi e/o IVA;
- in casi particolari, quando l'esperto è l'unico reperibile e disponibile nell'intera provincia, per evitare che l'attività non sia realizzata, si possono anche superare le retribuzioni orarie soprariportate;

Art. 12 – il Prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti o ausiliari in grado di sostituirlo;

Art. 13 – il Prestatore d'opera non può ritenere le cose ed i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei suoi diritti, secondo le leggi professionali;

Art. 14 – il cliente può recedere dal contratto rimborsando all'esperto esterno le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta;

Art. 15 – l'Esperto esterno può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso ha diritto al rimborso delle spese e al compenso per l'opera svolta. Il recesso dell'Esperto non deve arrecare danno e/o pregiudizio al cliente;

Art. 16 – il progetto realizzato dovrà essere sottoposto a monitoraggio che coinvolga tutte le componenti interessate, e quindi sarà valutato il rapporto benefici/costi per il controllo di gestione.

Modificato il 23/11/2015